



**Tribunale Ordinario di Civitavecchia**  
**sezione fallimentare**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

dott.ssa Stefania Ciani - presidente,  
dott.ssa Rossella Pegorari - giudice,  
dott. Giuseppe Bianchi - giudice relatore,

ha pronunciato il seguente

**DECRETO DI OMOLOGAZIONE**

del concordato preventivo n. 6/2014 presentato da NUOVO MARCHIONE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, in persona del suo amministratore unico, rappresentata e difesa dall'Avv. CIRO PAPALE, elettivamente domiciliato in Ladispoli VIALE ITALIA 85/B.

Con ricorso presentato ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.f., depositato in data 16.9.2014, NUOVO MARCHIONE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ha chiesto di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo riservando il deposito del piano e della proposta di cui all'art. 160 l.f. Il Tribunale ha concesso il termine di rito e la successiva proroga richiesta dalla ricorrente. Con ricorso ex art. 160 l.f. del 26.5.2015 NUOVO MARCHIONE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ha chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo proponendo, attraverso l'alienazione del complesso



immobiliare sito in Anguillara Sabazia e nei tempi legati alla liquidazione dello stesso, il pagamento integrale dei creditori prededucibili; il pagamento dei debiti tributari in conformità alla proposta di transazione fiscale allegata al piano; - il pagamento integrale dei debiti assistiti da causa di prelazione diversi da quelli tributari; il pagamento parziale dei creditori chirografari nella misura stimata del 10%.

Con decreto del 1.6.2015 è stata dichiarata aperta la procedura di concordato.

Il Commissario giudiziale ha depositato il 27.8.2015 la relazione ex art. 172 l.f..

A seguito del decorso del termine di cui all'art. 178 l.f. dall'adunanza dei creditori tenutasi all'udienza del 30.9.2015, il Commissario giudiziale ha attestato l'approvazione del concordato con la maggioranza del dell'99,95%.

Preso atto del voto negativo dell'agenzia delle entrate espresso (tramite rigetto della proposta di transazione fiscale) in data 16.10.2015, la società ha modificato la proposta - prevedendo il pagamento integrale del debito erariale - senza incidere *in peius* sulla percentuale di soddisfacimento originariamente riservata ai creditori chirografari; in particolare, prospettando maggiori risorse (necessarie alla soddisfazione integrale del creditore erariale) derivanti dall'aumento dei fitti attivi, dalla riduzione del debito privilegiato e dalla rinuncia parziale al compenso da parte dei professionisti (attestatori, advisor legali e finanziari).



Il nuovo piano prevede il pagamento dei creditori secondo il prospetto che segue:

Flussi di cassa della procedura di concordato					
€	2015	2016	2017	2018	'15-'18
<b>Disponibilità liquide</b>					
Cassa e Banche	53.383	12.383	135.385	54.916	53.383
<b>Incassi derivanti dai Contratti di Locazione</b>					
ASD Anguillara Nuoto	5.000	15.000	-	-	20.000
<b>Altri incassi</b>					
Incasso crediti commerciali	-	-	-	-	-
Incasso per cessione immobili	-	2.100.000	-	-	2.100.000
<b>Totale incassi</b>	<b>58.383</b>	<b>2.127.383</b>	<b>135.385</b>	<b>54.916</b>	<b>2.173.383</b>
<b>Uscite Gestione Ordinaria</b>					
IMU - TA.RI. e consulenti nel periodo del concordato	(6.000)	(101.119)	(2.910)	-	(110.069)
<b>Parziale Uscite Gestione Ordinaria</b>	<b>(6.000)</b>	<b>(101.119)</b>	<b>(2.910)</b>	<b>-</b>	<b>(110.069)</b>
<b>Uscite per Pagamento Onere Concordatario</b>					
I Riparto - Prededucibili e Privilegiati (TFR)	(40.000)	(334.214)	-	-	(374.214)
II Riparto - Privilegiato Erario, Previdenz. E Trib. Locali	-	(1.556.664)	-	-	(1.556.664)
III Riparto - Chirografari	-	-	(77.519)	-	(77.519)
<b>Parziale Uscite Pagamento Onere Concord.</b>	<b>(40.000)</b>	<b>(1.890.879)</b>	<b>(77.519)</b>	<b>-</b>	<b>(2.008.398)</b>
<b>Totale Uscite</b>	<b>(46.000)</b>	<b>(1.991.998)</b>	<b>(80.469)</b>	<b>-</b>	<b>(2.118.467)</b>
<b>Saldo Netto</b>	<b>12.383</b>	<b>135.385</b>	<b>54.916</b>	<b>54.916</b>	<b>54.916</b>

Il 10.11.2015 la ricorrente ha chiesto l'omologazione del concordato. Acquisito il parere favorevole del Commissario ex art. 180 l.f. e verificata, all'udienza del 28.1.2016, la mancata proposizione di opposizioni, il Tribunale si è riservato di decidere.

Preso atto dell'approvazione da parte dei creditori e della mancata proposizione di opposizioni, il ricorso diretto ad ottenere l'omologazione del concordato preventivo deve essere accolto.



Dal momento che il concordato consiste nella cessione di beni, si rende necessaria la nomina di un liquidatore ai sensi dell'art. 182 l. fall..

Quanto alle modalità con cui il Liquidatore deve dare corso alla liquidazione e alle modalità con cui il Commissario giudiziale deve sorvegliarne l'adempimento, questo Tribunale a norma degli artt. 182, comma 1, e 185, l. fall., provvede, come in dispositivo, a determinare le une e le altre.

Nello svolgimento della sua attività, il Liquidatore dovrà comunque rispettare le forme previste dagli artt. 105-108 ter, l.fall., salvo che diverse modalità di liquidazione risultino prestabilite, con riferimento ad uno o più beni oggetto della cessione, nella proposta di concordato conclusivamente approvata.

**P.Q.M.**

**omologa** il concordato preventivo proposto da NUOVO MARCHIONE SRL;

**nomina** Liquidatore giudiziale MESSINA Fabio, con studio in Via Leopoli n. 3 CIVITAVECCHIA, che si atterrà alle seguenti disposizioni:

- il Liquidatore, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà al Commissario giudiziale ed al comitato dei creditori un piano delle attività di liquidazione (con indicazione delle relative modalità) e dei tempi previsti per ciascuna di esse, che, unitamente al relativo parere del commissario giudiziale, sarà



trasMESSO al giudice delegato e comunicato, a cura del commissario, ai creditori;

- il Liquidatore individuerà in concreto le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria ovvero, in difetto di specifiche previsioni o in caso di intervenuto superamento delle previsioni contenute nella proposta, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 105-108ter, l. fall., procedendo quindi alle vendite mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere del commissario giudiziale e dell'autorizzazione del comitato dei creditori, ed invio di informativa al giudice delegato almeno dieci giorni prima del compimento dell'atto;

- per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del comitato dei creditori e del parere favorevole del Commissario giudiziale, dandone al contempo informazione al giudice delegato;

- il Liquidatore richiederà il parere del commissario giudiziale e l'autorizzazione del giudice delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;

- il Liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia ai Commissario giudiziale che procederanno alla sua comunicazione ai creditori;



- il Liquidatore terrà informati il Commissario giudiziale, il comitato dei creditori e il Giudice delegato in ordine allo stato ed alle prospettive di attuazione del piano di liquidazione mediante il deposito in cancelleria di relazioni semestrali illustrative relative ai periodi 1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-31 dicembre di ciascun anno: le stesse, unitamente al relativo parere del commissario giudiziale, saranno comunicate, a cura di quest'ultimo, ai creditori;
- il Liquidatore dovrà fornire in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario giudiziale o dal comitato dei creditori o dal Giudice delegato;
- il Commissario giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo motivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente e terrà tempestivamente informati il comitato dei creditori e il Giudice delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il Giudice delegato l'adozione delle più opportune iniziative;
- le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, ed i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario giudiziale;



- il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario giudiziale;

- il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, vistati da Commissario giudiziale e corredati del parere del comitato dei creditori, con la eventuale previsione di eventuali accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il Commissario giudiziale procederà quindi tempestivamente alla comunicazione dei piani di riparto ai creditori;

- entro 30 giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il Liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi Il Commissario giudiziale provvederà alla comunicazione del rendiconto ai creditori;

**riserva** al Giudice delegato la nomina del comitato dei creditori, su apposita istanza del liquidatore giudiziale;

**dispone** che il presente decreto, provvisoriamente esecutivo, sia pubblicato a norma dell'articolo 17 l.



fall. e comunicato alla debitrice, al Liquidatore e al  
Commissario Giudiziale, il quale provvederà a darne  
notizia ai creditori.

Civitavecchia, 04/02/2016

Il giudice estensore

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
CIVITAVECCHIA 09.02.2016  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
D. Sc. Daniela Casavari

